



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**Visto** l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**Visto**, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono i Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata, nell'ambito delle rispettive competenze, alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017 e, in particolare, l'articolo *12-bis* che ha istituito il Dipartimento "Casa Italia";

**Visto** il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e in particolare l'articolo 18 bis;

**Visto** il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Ritenuto** necessario provvedere all'organizzazione interna del Dipartimento di cui all'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017;

**Informate** le Organizzazioni Sindacali;

DECRETA

## **Articolo 1**

*(Dipartimento "Casa Italia")*

1. Il Dipartimento "Casa Italia", di seguito denominato "Dipartimento", svolge le funzioni indicate nell'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, e si articola in due Uffici e quattro Servizi.
2. Gli Uffici del Dipartimento sono così denominati:
  - a) Ufficio per il coordinamento dei dati e delle misure finanziarie;
  - b) Ufficio per il coordinamento delle amministrazioni e per la gestione dei progetti.

## **Articolo 2**

*(Capo del Dipartimento)*

1. Il Capo del Dipartimento provvede all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento e risponde delle sue attività e dei risultati raggiunti; coordina l'attività degli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 1, comma 2, e assicura il corretto ed efficace raccordo tra gli stessi Uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia. Assicura, altresì, il raccordo con i Dipartimenti, gli Uffici e le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la segreteria dipartimentale, area funzionale organizzativa di livello non dirigenziale, cui è assegnato un coordinatore. La segreteria dipartimentale coordina la comunicazione interna, provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento; gestisce il protocollo



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

informatico e i flussi documentali; cura i rapporti amministrativi con i Dipartimenti e gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri; cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e delle variazioni di bilancio; fornisce il supporto per le attività di programmazione e valutazione della dirigenza; provvede all'elaborazione dei dati per la redazione del conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato e per il controllo di gestione; provvede agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione; assicura le attività connesse agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per il personale del Dipartimento.

## **Articolo 3**

*(Ufficio per il coordinamento dei dati e delle misure finanziarie)*

1. L'Ufficio per il coordinamento dei dati e delle misure finanziarie svolge le funzioni di individuazione, coordinamento e aggiornamento dei dati e delle misure finanziarie connessi alle materie di competenza del Dipartimento.
2. L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi:
  - a) Servizio per il coordinamento dei dati;
  - b) Servizio per il coordinamento delle misure finanziarie.
3. Le competenze dei Servizi di cui al comma 2 sono così determinate:
  - a) il "Servizio per il coordinamento dei dati" individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la cura e la valorizzazione dei territori, delle aree urbane e del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici; promuove il coordinamento delle fonti informative e la loro accessibilità;
  - b) il "Servizio per il coordinamento delle misure finanziarie" svolge le analisi e le ricerche concernenti le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, anche a causa di rischi naturali, dei territori, delle aree urbane e del patrimonio abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; segue l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Articolo 4**

*(Ufficio per il coordinamento delle amministrazioni e per la gestione dei progetti)*

1. L'Ufficio per il coordinamento delle amministrazioni e per la gestione dei progetti promuove il coordinamento degli attori istituzionali che operano nelle materie di competenza del Dipartimento e gestisce progetti per la cura e la valorizzazione dei territori e delle aree urbane, nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici.
2. L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi:
  - a) Servizio per il coordinamento delle amministrazioni;
  - b) Servizio per la gestione dei progetti.
3. Le competenze dei Servizi di cui al comma 2 sono così determinate:
  - a) il "Servizio per il coordinamento delle amministrazioni" cura il coordinamento dei rapporti con le amministrazioni titolari di attribuzioni connesse alle materie di competenza del Dipartimento, anche mediante appositi accordi o convenzioni; elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione dei territori, delle aree urbane e del patrimonio abitativo; promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza del Dipartimento;
  - b) il "Servizio per la gestione dei progetti" gestisce progetti specifici volti alla cura e alla valorizzazione dei territori, delle aree urbane e del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici; cura il monitoraggio dei progetti, verificandone la corretta esecuzione e il raggiungimento dei risultati attesi; provvede alle attività di cui all'articolo 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti all'utilizzo del "Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici".



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla registrazione da parte della Corte dei conti.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, - 1 AGO. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 2001/2017.  
Roma, 4.8.2017  
IL REVISORE  
*Sedici*  
IL DIRIGENTE  
*h*

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.  
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI  
Reg.ne - Prev. n. 1676  
10 AGO 2017  
IL MAGISTRATO  
*[Signature]*